

TRASFERIMENTO DEL GIOCATORE E DESTINO DEL CORRENTE CONTRATTO DI LAVORO

Publicato su LA REGIONE del 17.11.1999

In assenza di pattuizione scritta, un giocatore che cambia club in costanza di contratto rimane vincolato al vecchio club almeno per quanto riguarda le pretese salariali se queste erano superiori nel vecchio club rispetto a quello nuovo.

E' questa, in estrema sintesi, l'essenza di una recentissima sentenza emanata dal Tribunale Federale nell'ambito di una controversia che opponeva un giocatore di calcio al suo precedente club.

In sostanza è capitato che il giovane giocatore X aveva stipulato un contratto professionistico per la durata fissa di 2 stagioni con il club A. Dopo circa 6 mesi il giovane talento non era riuscito a compiere quel salto di qualità tale da permettergli di giocare da titolare. Scontento il giocatore per il fatto di giocare poco e scontento il club per il fatto che il talento non maturava, le parti si sono accordate sul fatto che il giovane giocatore si cercasse una collocazione in DNB) al fine di accumulare la necessaria esperienza e progredire sul piano sportivo.

Accasatosi nel club B in regime dilettantistico e con uno stipendio di 4 volte inferiore a quello percepito nel club A, i due club hanno poi concordato un trasferimento a titolo di prestito fino alla fine della corrente stagione.

Alla fine della prima stagione il club A non ha ritenuto di dover ancora far rientrare il giocatore prestandolo quindi per un'ulteriore stagione al sodalizio B. Tra quest'ultimo ed il giocatore è stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con una retribuzione pari a quella della precedente stagione.

A questo punto il giocatore ha chiesto al club A di versargli la differenza di stipendio tra quello che avrebbe percepito nel club A e quello che percepiva nel club B, ritenendo che il contratto biennale venuto in essere con il club A manteneva tutta la sua validità, fatto quest'ultimo, evidentemente negato dal club A.

Ebbene il Tribunale Federale ha dato piena ragione al giocatore sostenendo in particolare che in mancanza di un accordo scritto circa la continuazione o la rescissione del contratto stipulato con il club A, bisogna far capo alle risultanze di certi fatti intercorsi tra il giocatore ed il club rispettivamente tra i due club.

L'intera decisione, da un profilo del diritto, è costruita sull'art. 324 CO che prescrive il caso della mora del datore di lavoro nell'accettazione del lavoro offerto dal lavoratore. In tal caso il datore di lavoro deve comunque versare lo stipendio pattuito deducendo quanto il dipendente ha guadagnato con altro lavoro.

Riprendendo i precedenti vincolanti accertamenti di fatto della Corte Cantonale, la massima Corte federale ha motivato la propria decisione argomentando che a favore della tesi del giocatore concorrono in particolare i seguenti elementi. Il trasferimento è avvenuto a titolo di prestito e non a titolo definitivo ciò che induce a pensare che il club A volesse mantenere il controllo sull'evoluzione sportiva del giocatore nell'ottica di poi farlo rientrare all'ovile. Un secondo indizio risiede nel fatto che, ragionevolmente, un giocatore non rinuncia ad un contratto professionistico ben retribuito optando per un contratto dilettantistico con un compenso pari al 25% di quello precedente. Un terzo elemento risiede nel fatto che il club A medesimo ha messo il giocatore sulla lista di trasferimento in quanto a quell'epoca non aveva interesse a tenere il giocatore in squadra: così facendo il giocatore veniva semplicemente esonerato dalle prestazioni calcistiche in favore del club A senza però che il contratto in sé fosse compromesso. Di riflesso la liberazione del calciatore dai suoi obblighi è intervenuta prima dell'accordo con il club B ragione per la quale il club A non ha motivo per sottrarsi ai suoi obblighi finanziari fino alla scadenza contrattuale prevista.

BRENNO CANEVASCINI Avvocato